

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2017, n. 29

Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".

1. La Regione del Veneto recede dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge attiva le procedure necessarie per recedere dall'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" è abrogato.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 settembre 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria